

Allegato "A"

STATUTO

disciplinante il funzionamento dell'associazione non riconosciuta denominata "Associazione FATE"

Articolo 1 - Denominazione

E' liberamente costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una **Associazione non riconosciuta per il supporto alle Famiglie con componenti affetti da Atresia Esofagea e VACTERL** denominabile anche "**Associazione FATE**"

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Roma (RM) alla via delle Sette Chiese n. 13. L'Associazione potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e in particolare del disposto dell'art. 2299 del codice civile, di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile, con deliberazione dell'assemblea degli associati.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Roma non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di informazione, sensibilizzazione, assistenza sociale e socio sanitaria, ricerca e promozione scientifica soprattutto in relazione alla patologia denominata Atresia Esofagea e alle patologie congenite frequentemente associate a questa (VACTERL). In particolare l'associazione opera, in attività di volontariato, in favore di soggetti terzi e si prefigge lo scopo di aiutare i bambini e gli adulti nati con Atresia Esofagea e patologie associate (VACTERL) e le loro famiglie, anche per prevenire o eliminare i problemi di carattere sanitario, sociale e più in generale di disagio che tali patologie comportano, sensibilizzando l'opinione pubblica e contribuendo alla ricerca, anche attraverso la raccolta di fondi. Gli obiettivi dell'Associazione sono di:

- a) migliorare la qualità della vita delle persone affette da Atresia Esofagea e delle loro famiglie;
 - b) creare una comunità di pazienti e famiglie i cui membri possano contare sul sostegno reciproco ed avere un costante scambio di informazioni (mediche, burocratiche, di ordine pratico) attraverso ogni forma di comunicazione e iniziativa per contrastare l'isolamento in cui si trovano coloro che affrontano tali problematiche;
 - c) migliorare qualità ed efficacia delle cure per l'Atresia Esofagea e le patologie associate, e l'assistenza socio-sanitaria ai pazienti e alle loro famiglie.
2. Per raggiungere tali finalità l'Associazione potrà promuovere le seguenti iniziative:
- a) diffondere la conoscenza dell'Atresia Esofagea e delle patologie congenite ad essa frequentemente associate (Associazione VACTERL) attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti pubblici, eventi in genere, ivi compresi anche eventi culturali e/o conviviali e pubblicazioni;
 - b) sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso tutti i mezzi di informazione e le istituzioni affinché emergano le problematiche e le esigenze comuni delle persone che sono affette da tali patologie e alle loro famiglie;
 - c) promuovere momenti di incontro tra le persone con Atresia Esofagea e patologie associate e le loro famiglie, per condividere le esperienze e le informazioni relative alle patologie;
 - d) organizzare un servizio informativo al fine di indirizzare i malati e le loro famiglie ai centri di riferimento e sui loro diritti sanitari nell'ambito specifico;
 - e) rappresentare presso le istituzioni sanitarie e gli enti pubblici le esigenze comuni ed i bisogni delle persone affette da Atresia Esofagea e patologie associate;

- f) favorire lo scambio ed il confronto fra medici e/o centri specializzati che si occupano dell'Atresia Esofagea e delle patologie associate per una maggior diffusione delle conoscenze mediche;
 - g) raccogliere e catalogare tutte le norme, le direttive nazionali e/o regionali, i centri di riferimento, i progetti di ricerca, le pubblicazioni scientifiche nell'ambito dell'Atresia Esofagea e patologie associate, anche attraverso mezzi informatici e curarne la diffusione e messa a disposizione attraverso internet;
 - h) creare un network informatico al fine di far interagire gli operatori del settore, i malati e le loro famiglie e facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni scientifiche;
 - i) gestire un sito internet che rappresenti l'associazione ed attraverso il quale promuovere le proprie iniziative ed eventualmente le associazioni che si occupano delle varie patologie associate, anche tramite inserimento di collegamenti;
 - l) attuare iniziative per raccogliere fondi da destinare alla ricerca medica o alla creazione di borse di studio per le indagini diagnostiche e/o terapie farmacologiche;
 - m) promuovere la ricerca medico-scientifica sulle malattie rare anche tramite l'attività del Comitato Scientifico;
 - n) promuovere la collaborazione e la stipula di accordi di partenariato a livello Europeo e internazionale con altre associazioni che perseguono finalità analoghe per sviluppare iniziative comuni a livello nazionale ed internazionale.
3. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Ai fini del conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, inoltre, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, nonché delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni, compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto; essa potrà, altresì, aggregarsi con altri organismi per rendere più efficace la propria azione nonché partecipare a consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità analoghe, affini e/o simili alla proprie.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. un fondo patrimoniale comune costituito dalle quote associative e da eventuali ulteriori contributi, anche in beni o servizi, degli associati;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - d. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative dei singoli aderenti (da versarsi entro il mese di luglio di ciascun anno);
 - b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
 - c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
 - d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
 - f) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed alle quote annuali. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed alle quote annuali.

Il fondo patrimoniale comune iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella misura di Euro 200,00 (duecento//00) a famiglia, per un totale di Euro 800,00 (ottocento//00).

E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione medesima è, conseguentemente, costituito dai fondi provenienti dalle predette fonti di finanziamento, nonché dai beni che dovessero essere acquisiti mediante il loro impiego. Ai sensi dell'articolo 38 del codice civile, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SOCI

Articolo 6 - Iscrizione

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - b. accettare lo Statuto e il Regolamento interno.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.

2. I soci si distinguono in:
 - "FONDATORI", sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e ne sottoscrivono l'atto costitutivo; essi sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale fissa;
 - "ORDINARI", sono coloro i quali vengono ammessi, previa domanda, come tali dal Consiglio Direttivo e versano regolarmente le quote associative;
 - "SOSTENITORI", sono coloro i quali vengono ammessi, previa domanda, come tali dal consiglio direttivo e versano regolarmente le quote associative in misura superiore a quella ordinaria;
 - "ONORARI", sono quelli nominati dall'assemblea degli associati per loro qualità o meriti particolari nei settori di attività dell'associazione; costoro non versano alcuna quota associativa e/o contributo e non hanno diritto al voto.
3. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 luglio di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo sia per i soci "ordinari" che "sostenitori" da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
3. Il socio è tenuto a:
 - corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
 - all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
4. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo, per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
5. La morosità verrà stabilita dal Consiglio, nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.
6. Il provvedimento di esclusione viene comunicato entro dieci giorni dalla relativa deliberazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio indicato all'atto della richiesta di ammissione o al domicilio fiscale dell'associato decaduto; quest'ultimo, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione (nell'ipotesi di deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo) può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Presidente dell'Associazione.
7. L'associato ha facoltà di recedere dal rapporto associativo in qualunque momento, con le precisazioni di cui al precedente articolo 6 punto 3; la dichiarazione di recesso va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto immediato.
8. In tutti i casi di perdita della qualità di socio, l'associato non potrà ripetere i contributi versati né avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente del Consiglio Direttivo
- d. Il Vice Presidente del Consiglio direttivo
- e. Il Tesoriere
- f. Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Associazione, nel rispetto delle modalità convenute nel presente statuto, potrà dotarsi di uno e/o più regolamenti finalizzati a disciplinare il coordinamento e la struttura organizzativa dell'Ente in oggetto.

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Composizione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione ed è costituita dagli associati fondatori, ordinari e sostenitori.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, eccezion fatta per i soci "ONORARI" che potranno parteciparvi comunque seppur senza diritto di voto.

Articolo 10 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, presso la sede legale dell'Associazione ovvero altrove purché in Italia, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché del programma delle attività e della relazione sulle attività svolte.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio, da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante lettera raccomandata (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..
2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti.
4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.
5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 13 - Svolgimento e verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, chiama il Segretario per verbalizzare le adunanze e per redigere il verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea, constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario indicato di volta in volta.
4. Il voto è palese salvo che l'assemblea decida diversamente. Ogni associato può delegare per iscritto soltanto un altro associato, non amministratore o membro del collegio dei revisori dei conti. Tuttavia nessun associato può rappresentare per delega più di due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 – Nomina e composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo di dieci, eletti dall'Assemblea dei Soci. Nell'ipotesi di un numero pari di componenti del Consiglio Direttivo, la designazione della maggioranza di essi compete agli Associati fondatori.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo
3. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
5. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
6. La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute e documentate.

Articolo 15 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b. decide le date di convocazione delle Assemblee degli Associati ed il relativo ordine del giorno;
- c. decide sugli investimenti patrimoniali;
- d. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- e. delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- f. decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- g. approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- h. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- i. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- j. conferisce e revoca procure;
- k. compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- l. delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche via email.
3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la partecipazione anche in forma di video-conferenza di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione, o in sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 18 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.
2. Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.
3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Il Comitato Scientifico

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Comitato Scientifico composto da un minimo di tre membri esperti nel campo medico-scientifico e di definirne i compiti nell'ambito delle seguenti aree:

1. fungere da organo consultivo dell'associazione;
2. proporre argomenti di interesse per l'associazione;
3. proporre e valutare eventuali progetti di ricerca dal punto di vista scientifico e da sottoporre al Consiglio per il supporto in forme da valutare;
4. fornire materiale informativo di carattere scientifico (articoli, ricerche, saggi) da diffondere a cura dell'associazione (sito web, newsletter, pubblicazioni);
5. contribuire allo sviluppo dell'associazione con:
 - proposte di incontri di aggiornamento medico a livello provinciale e regionale.
 - proposte di congressi a livello nazionale e internazionale.

- proposte di attività scientifiche con agenzie ministeriali.
- proposte di miglioramento dell'attività assistenziale a favore del paziente.

L'attività del Comitato Scientifico è a titolo gratuito.

Articolo 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da uno a tre membri, che saranno eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. I membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.
4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, redigono relazione scritta in ordine ai bilanci.
5. Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente il quale relazionerà il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dell'andamento dell'Associazione quando parteciperà alle loro adunanze.
6. Il predetto organo per gravi motivi può invitare il Presidente del Consiglio Direttivo a convocare l'assemblea; trascorsi sessanta giorni, senza risposta, l'adunanza assembleare viene convocata direttamente dal Presidente del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 22 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;

BILANCIO

Articolo 23 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 luglio di ogni anno.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 luglio 2013.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
4. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 24 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità

competente la nomina del o dei liquidatori. In quest'ultimo caso quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "*ex bono ed ex equo*" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 28 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile in quanto compatibili e comunque valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.